

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/74 DELLA COMMISSIONE**

del 23 luglio 1974

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 968/74<sup>(3)</sup> per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è quindi necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/74<sup>(5)</sup>;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 146/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1776/74<sup>(7)</sup>;

considerando che per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 968/74 per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974,

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 110 del 24. 4. 1974, pag. 17.

(4) GU n. L 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 3.

(6) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.

(7) GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 16.

elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo importo corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione è fissato nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE; che l'importo forfetario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

## ALLEGATO

## Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1° agosto 1974 al 31 ottobre 1974

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile : A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »  B. altri : I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone	19,12     64,11 73,89 75,93 81,34 107,73	1,02     3,68 3,77 3,63 4,32 6,29
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :  A. Volatili, interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » III. Oche : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » IV. Tacchini V. Faraone	80,56  91,59  99,80   86,93  105,56  117,29   108,47  98,58  116,20  153,90	4,43  5,25  5,66   4,44  5,39  5,99   5,18  4,26  6,17  8,98

